



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 112 del 05/09/2002

AUTORITA' DI BACINO DELLA BASILICATA POTENZA DELIBERA 26 luglio 2002, n. 14

Aggiornamento annuale piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico - Art. 22, comma 1 delle norme di attuazione.

VISTA la legge 18 maggio 1989, n. 183 avente ad oggetto: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo";

VISTI in particolare, l'art. 17 di detta legge 183/89, così come modificato ed integrato dal D.L. 398/5.10.1993 convertito in legge n. 493/4.12.1993, nonché l'art 9, comma 3 della legge regionale 25 gennaio 2001, n. 2, che consentono l'adozione di piani di bacino anche per sottobacini e per stralci relativi a settori funzionali;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 26 adottata nella seduta del 5.12.2001, con la quale è stato approvato il Piano di Bacino Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico (PAI) del territorio dell'Autorità di Bacino della Basilicata;

VISTI

- l'art. 1, comma 7 delle Norme di Attuazione del PAI laddove è stabilito che il Piano può essere integrato e modificato secondo le modalità riportate al successivo articolo 22;
- il comma 1 dell'art. 22 delle richiamate Norme di Attuazione dove è prevista, tra l'altro, la necessità di procedere con periodicità annuale alla verifica ed all'aggiornamento del Piano in funzione degli studi conoscitivi intrapresi;

CONSIDERATO che dalla data di approvazione del PAI sono stati effettuati studi ed approfondimenti specifici che hanno portato alla necessità di aggiornamento del piano stesso e, in particolare, delle aree di versante soggette a fenomeni di instabilità dei sottotipi comuni:

- 1) ACCETTURA
- 2) ALIANO
- 3) CALCIANO
- 4) CAMPOMAGGIORE
- 5) CANCELIARA
- 6) CASTELSARACENO
- 7) CASTRONUOVO S.
- 8) CERSOSIMO
- 9) CHIAROMONTE
- 10) COLOBRARO
- 11) FERRANDINA

- 12) FRANCAVILLA IN SINNI
- 13) GINOSA
- 14) GORGOLIONE
- 15) GRASSANO
- 16) LAGONEGRO
- 17) LATRONICO
- 18) LAURIA
- 19) MARATEA
- 20) MONTALBANO
- 21) MONTEMURRO
- 22) NEMOLI
- 23) PIETRAPERIOSA
- 24) PISTICCI
- 25) ROCCANOVA
- 26) ROTONDELLA
- 27) SAN COSTANTINO ALBANESE
- 28) SANT'ARCANGELO
- 29) STIGLIANO
- 30) TERRANOVA
- 31) TRECCHINA
- 32) TURSÌ

CONSIDERATA, inoltre, nell'ambito dell'aggiornamento del PAI, l'opportunità di rivedere le "Norme di Attuazione" già approvate con la Deliberazione n. 26/5.12.2002 e, in particolare, nella parte in cui è previsto l'iter burocratico per gli aggiornamenti al Piano di Bacino, adottando procedure più snelle e semplificate al fine di dare risposta in tempi congrui ai soggetti interessati;

PRESO ATTO del prescritto parere favorevole in ordine a tale aggiornamento espresso dal Comitato Tecnico, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 2/2001, nella seduta del 27.6.2002;

RILEVATO, altresì, che sono pervenute richieste di variante su aree a rischio di frana, ai sensi dell'art. 23 delle Norme di Attuazione, e su aree a rischio idraulico, ai sensi dell'art. 24 delle stesse Norme di Attuazione;

CONSIDERATO che tali istanze, opportunamente documentate, sono state valutate dalle apposite Commissioni Tecniche previste dagli stessi articoli 23 e 24 delle Norme di Attuazione;

RILEVATO che tali Commissioni si sono espresse definitivamente su numero 11 istanze inerenti l'art. 23 e su numero 2 istanze inerenti l'art. 24, come riportato agli allegati A e B;

RITENUTO di dover approvare definitivamente, ai sensi del comma 7 degli articoli 21 e 24 delle Norme di Attuazione, le varianti al PAI su aree a rischio di frana, ai sensi dell'Art. 23 delle Norme di Attuazione, secondo l'elenco allegato A) e su aree a rischio idraulico, ai sensi dell'Art. 24 delle Norme di Attuazione, secondo l'elenco allegato B);

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Per le motivazioni riportate nella parte narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

a) di adottare l'aggiornamento annuale del Piano di Bacino Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del territorio dell'Autorità di Bacino della Basilicata relativo ai comuni appresso riportati, costituito dai seguenti elaborati che fanno parte integrante e sostanziale della presente delibera:

- 1) Norme di Attuazione;
- 2) Programma degli interventi;
- 3) Studio per la perimetrazione delle aree inondabili;
Piano Stralcio delle aree di versante:
- 4) Carta inventario delle frane;
- 5) Carta del rischio;
Piano Stralcio delle fasce pluviali:
- 6) Carta delle aree soggette a rischio idraulico.

Elenco dei comuni interessati:

- 1) ACCETTURA
- 2) ALIANO
- 3) CALCIANO
- 4) CAMPOMAGGIORE
- 5) CANCELLARA
- 6) CASTELSARACENO
- 7) CASTRONUOVO S.
- 8) CERSOSIMO
- 9) CHIAROMONTE
- 10) COLOBRARO
- 11) FERRANDINA
- 12) FRANCAVILLA IN SINNI
- 13) GINOSA
- 14) GORGOLIONE
- 15) GRASSANO
- 16) LAGONEGRO
- 17) LATRONICO
- 18) LAURIA
- 19) MARATEA
- 20) MONTALBANO
- 21) MONTEMURRO
- 22) NEMOLI
- 23) PIETRAPERIOSA
- 24) PISTICCI
- 25) ROCCANOVA
- 26) ROTONDELLA
- 27) SAN COSTANTINO ALBANESE
- 28) SANT'ARCANGELO
- 29) STIGLIANO
- 30) TERRANOVA
- 31) TRECCHINA
- 32) TURSI

b) di dare atto che l'aggiornamento di cui al precedente punto a) integra e modifica, nelle parti

interessate, la precedente deliberazione n. 26 del 5.12.2001;

c) di approvare definitivamente, ai sensi del comma 7 degli articoli 23 e 24 delle Norme di Attuazione, le varianti al PAI su aree a rischio di frana, ai sensi dell'art. 23 delle Norme di Attuazione, secondo l'elenco Allegato A e su aree a rischio idraulico, ai sensi dell'art. 24 delle Norme di Attuazione, secondo l'elenco Allegato B;

d) di pubblicare il dispositivo della presente deliberazione sui Bollettini Ufficiali delle Regioni Basilicata, Puglia e Calabria e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

e) di trasmettere copia del provvedimento al Ministero per l'Ambiente e Tutela del Territorio, alle Giunte Regionali di Basilicata, Puglia e Calabria;

f) di trasmettere a tutti i comuni dell'AdB copia della presente delibera e delle Norme di Attuazione aggiornate ed ai comuni innanzi elencati copia della rispettiva documentazione aggiornata;

g) le disposizioni del PAI aggiornato, a far data dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, hanno carattere immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti privati, ai sensi dei commi 4,5,6 e 6 bis dell'art. 17 della legge 18.5.89, n. 183.

Il Dirigente dell'Ufficio

Affari Generali ed Organizzativi

Rag. Giuseppe D'Alise

DELLA BASILICATA

Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico

NORME DI ATTUAZIONE

Aggiornamento
giugno 2002

INDICE

TITOLO 1 - FINALITA', CONTENUTI ED EFFETTI DEL PIANO

Art. 1. Finalità e contenuti

Art. 2. Ambito territoriale di applicazione

Art. 3. Effetti del Piano

Art. 4 Elaborati del Piano

TITOLO II - PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI

Art. 5 Finalità

Art. 6 Alvei

Art. 7 Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua: a) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 30 anni; b) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni; c) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 500 anni

Art. 8 Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua oggetto di studi di dettaglio

Art. 9 Realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico interessanti le fasce fluviali

TITOLO III - PIANO STRALCIO DELLE AREE DI VERSANTE

Art. 10 Finalità

Art. 11 Pericolosità idrogeologica

Art. 12 Vulnerabilità

Art. 13 Rischio idrogeologico

Art. 14 Aree a rischio idrogeologico molto elevato

Art. 15 Aree a rischio idrogeologico elevato

Art. 16 Aree a rischio idrogeologico medio

Art. 17 Aree a rischio idrogeologico moderato

Art. 18 Aree a pericolosità idrogeologica

Art. 19 Aree assoggettate a verifica idrogeologica

Art. 20 Realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico interessanti le aree di versante

TITOLO IV - NORME PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 21 Attuazione del Programma degli interventi

TITOLO V - ADOZIONE, APPROVAZIONE E CONSULTAZIONE DEL PIANO

Art. 22 Adozione, approvazione, trasmissione e consultazione degli elaborati di Piano

Art.23 Varianti al Piano Stralcio

Art.24 Procedure per la richiesta di variante al PAI su aree a rischio di frana

Art. 25 Procedure per la richiesta di variante al PAI su aree a rischio idraulico

Art. 26 Aggiornamento del Piano Stralcio

Art. 27 Istruttoria, valutazione delle istanze e notifica pareri

Art. 28 Direttive e regolamenti

ALLEGATO 1 - Comuni dell'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata

ALLEGATO 2 - Elenco degli elaborati del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico

TITOLO 1

FINALITA', CONTENUTI ED EFFETTI DEL PIANO

ART. 1

Finalità e contenuti

1 Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico, di seguito denominato Piano Stralcio o Piano o PAI (Piano Assetto Idrogeologico), redatto ai sensi dell'art.17, comma 6-ter, L.183/89, dell'art. 1, comma 1, D.L. 180/98, convertito con modificazioni dalla L. 267/98, e dell'art. 1bis del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 365/2000, ha valore di Piano Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso riguardanti la difesa dal rischio idraulico e idrogeologico del territorio compreso nell'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, di seguito denominata Autorità di Bacino, AdB della Basilicata o AdB.

2. L'individuazione delle aree da proteggere dalle possibili crisi dell'assetto dei versanti collinari e montani e degli alvei fluviali, dovute rispettivamente agli eventi franosi ed alle piene, costituisce la premessa per una pianificazione organica e sistematica del territorio avente come obiettivo fondamentale la tutela, la valorizzazione ed il recupero socio-culturale e ambientale dei sistemi naturali nell'ambito dei territori antropizzati e non.

3. Il Piano Stralcio, pertanto, ha la funzione di eliminare, mitigare o prevenire i maggiori rischi derivanti da fenomeni calamitosi di natura geomorfologica (dissesti gravitativi dei versanti) o di natura idraulica (esondazioni dei corsi d'acqua) e costituisce uno stralcio tematico e funzionale del Piano di Bacino ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter, della L. 183/89.

Il PAI, nell'ambito del settore funzionale di competenza, persegue le finalità dell'art.3 della L.183/89, con particolare riferimento ai contenuti dell'art.17, comma 3, lett. b), c), d), f), 1), m), della medesima legge.

4. Il Piano contiene, in particolare, l'individuazione e la perimetrazione delle aree a maggior rischio idraulico e idrogeologico per l'incolumità delle persone, per i danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, per l'interruzione di funzionalità delle strutture socio-economiche e per i danni al patrimonio ambientale e culturale, nonché l'individuazione degli interventi prioritari e le norme di attuazione relative alle suddette aree.

La pianificazione stralcio per la difesa dal rischio idrogeologico definisce, nelle sue linee generali, l'assetto idraulico e idrogeologico del territorio appartenente all'AdB della Basilicata, come prima fase interrelata alle successive articolazioni del Piano di Bacino.

5. Il Piano ha l'obiettivo di promuovere gli interventi di manutenzione del suolo e delle opere di difesa, quali elementi essenziali per assicurare il progressivo miglioramento delle condizioni di sicurezza e della qualità ambientale del territorio, nonché di promuovere le azioni e gli interventi necessari a favorire:

- le migliori condizioni idrauliche e ambientali del reticolo idrografico, eliminando gli ostacoli al deflusso delle piene in alveo e nelle aree golenali;
- le buone condizioni idrogeologiche e ambientali dei versanti;
- la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e idrogeologica.

6. Il Piano privilegia, inoltre, gli interventi di riqualificazione e rinaturalizzazione che favoriscano:

- la riattivazione e l'avvio di processi evolutivi naturali e il ripristino degli ambienti umidi;
- il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea, allo scopo di ristabilire, ove possibile, gli equilibri ambientali e idrogeologici;
- il recupero dei territori periferuali ad uso naturalistico e ricreativo.

7. Il PAI è uno strumento di pianificazione a carattere aperto e può, pertanto, essere integrato, modificato e aggiornato secondo le modalità riportate ai successivi articoli 23, 24, 25 e 26 delle presenti norme.

ART.2

Ambito territoriale di applicazione

1 . L'ambito di applicazione del Piano, esteso complessivamente per circa 8.819 kmq, riguarda il territorio di competenza dell'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, costituita con L.R. 25.01.2001, n. 2, comprendente porzioni di territorio della Regione Puglia e della Regione Calabria.

Le delimitazioni del medesimo sono quelle definite e approvate dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Interregionali, ora soppressi, del Bradano e del Sinni-Noce e del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale, pure soppresso, del Basento, Cavone e Agri (art.2, L.R. 2/2001).

2. L'elenco dei Comuni interessati dal Piano e la percentuale di territorio ricadente nei bacini idrografici di competenza dell'AdB della Basilicata, è riportato nell'allegato n. I.

ART.3

Effetti del Piano

I. Il Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico produce efficacia giuridica rispetto alla pianificazione di settore, urbanistica e territoriale, ed ha carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti Pubblici, nonché per i soggetti privati, ai sensi dell'art. 17, commi 4 e 5 della L.183/89.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni più restrittive contenute nella legislazione nazionale e regionale.

Il Piano rappresenta il quadro di riferimento a cui devono adeguarsi e rapportarsi tutti i provvedimenti autorizzativi inerenti gli interventi ricadenti sul territorio dell'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata.

Sono fatti salvi tutti gli interventi oggetto di regolare autorizzazione, concessione o provvedimenti equivalenti rilasciati prima dell'entrata in vigore delle presenti norme.

2. Le norme di attuazione e le prescrizioni del Piano Stralcio hanno efficacia giuridica dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (la data di pubblicazione dell'avviso sarà, di seguito, chiamata più semplicemente data di approvazione).

3. Ai sensi dell'art.1-bis, comma 5, della L.365/2000 le previsioni e le prescrizioni del Piano Stralcio approvato costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

4. Fermo restando le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 3, gli Enti territorialmente interessati dovranno adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica entro nove mesi dalla data di approvazione del PAI, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. 183/89.

Dalla data di approvazione del Piano Stralcio gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica e i loro aggiornamenti e varianti sono preventivamente sottoposti al parere dell'AdB per la verifica di congruità al Piano stesso.

Nel rispetto di quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali vigenti, il parere sarà reso in seno alle conferenze di servizi, conferenze di pianificazione, conferenze di localizzazione, ove esistenti, o all'Autorità competente in materia qualora non siano previste dette conferenze.

5. Le Autorità competenti provvedono ad adeguare i Piani Territoriali ed i Programmi Regionali entro 12 mesi dalla data di approvazione del PAI, ai sensi dell'art.17, comma 4, della L. 183/89 e dell'art.9, commi 9 e 10, della L.R.2/2001.

6. Il Piano persegue l'obiettivo primario di ridurre il livello di rischio delle popolazioni e, pertanto, i suoi contenuti contribuiscono alla definizione, da parte degli Enti competenti, dei Piani di Protezione Civile e dei relativi programmi di previsione e prevenzione, ai sensi della L.225/92.

ART. 4

Elaborati del Piano

1. Il Piano è costituito dagli elaborati indicati nell'allegato n. 2.

TITOLO II

PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI

ART. 5

Finalità

1. Le finalità del Piano Stralcio delle fasce fluviali sono:

a) la individuazione degli alvei, delle aree golenali, delle fasce di territorio inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 30 anni, per piene con tempi di ritorno fino a 200 anni e per piene con tempi di ritorno fino a 500 anni, dei corsi d'acqua compresi nel territorio dell'AdB della Basilicata: fiume Bradano, fiume Basento, fiume Cavone, fiume Agri, fiume Sinni, fiume Noce;

b) la definizione, per le dette aree e per i restanti tratti della rete idrografica, di una strategia di gestione finalizzata a superare gli squilibri in atto conseguenti a fenomeni naturali o antropici, a salvaguardare le dinamiche idrauliche naturali, con particolare riferimento alle esondazioni e alla evoluzione morfologica degli alvei, a salvaguardare la qualità ambientale dei corsi d'acqua attraverso la tutela dell'inquinamento dei corpi idrici e dei depositi alluvionali permeabili a essi direttamente connessi, a favorire il mantenimento c/o il ripristino, ove possibile, dei caratteri di naturalità del reticolo idrografico;

c) la definizione di una politica di minimizzazione del rischio idraulico attraverso la formulazione di indirizzi relativi alle scelte insediative e la predisposizione di un programma di azioni specifiche, definito nei tipi di intervento e nelle priorità di attuazione, per prevenire, risolvere o mitigare le situazioni a rischio.

ART. 6

Alvei

1. Definizione: per alvei si intendono le parti di territorio direttamente interessate dal deflusso e dalla divagazione delle acque, quelle del greto attivo nel caso di alvei alluvionali o quelle delle piene golenali nel caso di alvei di pianura; nel caso di tratti arginati con continuità, dai corpi arginali, considerati rientranti nell'alveo fino al piede esterno dei medesimi. Rientrano nell'alveo tutte le aree morfologicamente appartenenti al corso d'acqua in quanto storicamente già interessati dal deflusso delle acque riattivabili o interessabili dall'andamento pluricorsale del corso d'acqua e dalle sue naturali divagazioni.

Per alveo inciso si intende la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde fisse o incise del corso d'acqua stessa, in cui possono incidersi uno o più alvei effimeri durante i fenomeni di piena.

Per alvei incassati di pianura si intende la porzione delle regione fluviale compresa all'interno della savanella modellata alle portate ordinarie e dai piani di golena interessati dal deflusso di acque per portate superiori a quella ordinaria.

2. Ruolo e funzioni: l'alveo è destinato al libero deflusso delle acque e al recepimento delle dinamiche evolutive del corso d'acqua, ed è luogo dei naturali processi biotici dei corpi idrici (autodepurazione e mantenimento di specifici ecosistemi acquatici).

3. Modalità di gestione: la gestione degli alvei deve essere finalizzata esclusivamente al mantenimento o al ripristino della funzionalità idraulica e al mantenimento o ripristino della qualità ambientale del corpo idrico. Sono funzionali al raggiungimento di questi obiettivi le seguenti tipologie di intervento:

- a) interventi manutentivi finalizzati alla conservazione o al ripristino delle caratteristiche morfologiche e geometriche dell'alveo ottimali ai fini della funzionalità idraulica e/o del rifacimento costiero (taglio selettivo della vegetazione infestante rapportato alle diverse specificità degli alvei, sistemazione delle sponde, movimentazione e/o asportazione di inerti nelle situazioni di sovralluvionamento);
- b) adeguamento delle infrastrutture di attraversamento che determinano il rischio idraulico (art. 1, comma 5 D.L. n. 180/98);
- c) interventi di sistemazione dell'alveo;
- d) interventi di rinaturalizzazione, ove possibile, di tratti artificializzati.

Non sono compatibili con il mantenimento della funzionalità idraulica e della qualità ambientale dei corsi d'acqua le colture agricole, fatte salve quelle oggetto di concessioni demaniali fino all'emanazione da parte dell'AdB di specifiche direttive in materia.

Non sono inoltre compatibili con il mantenimento della funzionalità idraulica e della qualità ambientale dei corsi d'acqua le impermeabilizzazioni e i manufatti che non siano opere idrauliche e le discariche.

Non è compatibile con l'alta pericolosità degli alvei ogni tipo di residenza permanente o temporanea (campi nomadi, campeggi).

4. Prescrizioni: gli alvei sono sottoposti alle seguenti prescrizioni, che costituiscono sia misure di tutela per la difesa dai fenomeni alluvionali, sia indirizzi che dovranno essere fatti propri dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica:

- a) non sono consentiti interventi edilizi e trasformazioni morfologiche di qualsiasi natura;
- b) sono fatti salvi:

- b1) gli interventi di carattere idraulico di cui al precedente comma 3;
- b2) gli interventi di captazione connessi alla utilizzazione delle risorse idriche superficiali nel rispetto delle prescrizioni dell'art.22 del D.Lgs. 152/99;
- b3) gli interventi relativi a infrastrutture tecnologiche a rete e viarie esistenti o a nuove infrastrutture in attraversamento, che non determinino rischio idraulico. La realizzazione degli interventi riportati al punto b3, è subordinata al parere vincolante dell'Autorità di Bacino ai sensi del successivo articolo 9.

5. Aree demaniali: le aree demaniali dei fiumi, torrenti e delle altre acque, ai sensi dell'art.41, comma 3, del D.Lgs 152/99, possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale di cui all'art.3, comma 4, lettera c), della L.394/91, la concessione è gratuita.

Le aree del demanio fluviale di nuova formazione, ai sensi dell'art.41, comma 4, del D.Lgs 152/99, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

6. Direttive: l'Autorità di Bacino, entro dodici mesi dalla data di approvazione del Piano Stralcio, emana specifiche Direttive contenenti disposizioni in merito agli interventi di manutenzione degli alvei e alla regolamentazione dei rilasci finalizzati a garantire il mantenimento del minimo deflusso vitale nei corpi idrici di cui all'art.22 del D.L.gs 152/99.

ART.7

Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua: a) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 30 anni ; b) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni; c) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 500 anni

1. Definizioni:

a) le fasce di territorio ad alta frequenza di inondazione, corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 30 anni, sono le parti di territorio, nelle quali esondano piene con tempi di ritorno (Tr) fino a 30 anni, di pericolosità idraulica molto elevata;

b) le fasce di territorio con moderata frequenza di inondazione, corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, sono le parti di territorio, nelle quali esondano piene con tempi di ritorno (Tr) fino a 200 anni, di pericolosità idraulica elevata;

c) le fasce di territorio a bassa frequenza di inondazione, corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 500 anni, sono le parti di territorio, nelle quali esondano piene con tempi di ritorno (Tr) fino a 500 anni, di pericolosità idraulica elevata.

La delimitazione delle fasce di cui al presente comma può essere modificata in relazione a verifiche idrauliche o a determinazioni regolamentari successive, a tempi di ritorno di diversa entità e diversi valori di portata in funzione di nuove evidenze scientifiche e di studi idrologici approfonditi, nonché a seguito della realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio.

2. Ruolo e funzioni: le fasce inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 30 e fino a 200 anni, costituiscono l'ambito di riferimento naturale per il deflusso delle piene. Hanno la funzione del contenimento e della laminazione naturale delle piene e, congiuntamente alle fasce costituite dai terrazzi

connessi e dalle conoidi di deiezione e alle fasce ripariali, di salvaguardia della qualità ambientale dei corsi d'acqua. Le fasce inondabili per piene con tempi di ritorno fino a 500 anni costituiscono l'ambito di riferimento naturale per il deflusso delle piene eccezionali per le quali è necessario segnalare le potenziali condizioni di rischio idraulico ai fini della riduzione della vulnerabilità degli insediamenti in rapporto alle funzioni di protezione civile, soprattutto per la fase di gestione dell'emergenza.

3. Modalità di gestione: gli interventi rispondenti alle funzioni sopra elencate, realizzabili nelle fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua, nel rispetto della tutela paesaggistica, sono:

- a) interventi finalizzati al risanamento di situazioni di squilibrio naturali o generate da interventi antropici, di protezione di sovrastrutture di particolare valore purchè gli stessi prevedano opere o interventi non strutturali che salvaguardino gli equilibri della rete a monte ed a valle del tronco in cui si interviene;
- b) interventi di sistemazione idraulica: rafforzamento o innalzamento argini, difese spondali, interventi specifici finalizzati alla difesa di infrastrutture e nuclei edilizi in situazioni di rischio;
- c) interventi di bonifica e sistemazione dei movimenti franosi;
- d) interventi finalizzati alla salvaguardia della qualità ambientale:
 - d1) nelle fasce ripariali: mantenimento e ripristino della vegetazione spontanea "con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità". Per le fasce ripariali valgono le disposizioni di cui all'art.41, comma 1 e 2, del D.Lgs 152/99;
 - d2) nelle aree, esterne alle fasce ripariali, costituite da terrazzi e dalle conoidi di deiezione, permeabili e quindi di alta vulnerabilità: mantenimento e ampliamento degli spazi naturali, impianto di formazioni vegetali a carattere permanente con essenze autoctone, conversione dei seminativi in prati permanenti, introduzione nelle coltivazioni agricole delle tecniche di produzione biologica o integrata, con esclusione dello spandimento di liquami zootecnici;
 - d3) nelle aree rientranti nelle fasce inondabili, con la esclusione di quelle di cui alle lett.d1) e d2): mantenimento degli spazi naturali, dei prati permanenti e delle aree boscate; riduzione dei fitofarmaci, dei fertilizzanti e dei reflui zootecnici nelle coltivazioni agrarie.
- e) interventi per la demolizione e conseguente risanamento dell'area per manufatti per i quali è prevista la rilocalizzazione.

Gli interventi indicati nelle presenti modalità di gestione devono essere compatibili con le caratteristiche naturali e ambientali dei luoghi e devono privilegiare, ove possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.

4. Prescrizioni: le fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 30 anni e fino a 200 anni sono sottoposte alle seguenti prescrizioni, che costituiscono misure di tutela per la difesa dai fenomeni alluvionali immediatamente vincolanti, che dovranno essere fatte proprie dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica:

- a) non sono consentiti interventi che comportino una riduzione o una parzializzazione della capacità di invaso;
- b) non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, il deposito e lo stoccaggio di materiali di qualsiasi genere;
- c) non è consentita la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti ivi incluse discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorchè provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere;
- d) non è consentito il deposito temporaneo conseguente e connesso ad attività estrattive ed agli impianti

di trattamento del materiale estratto in loco;

e) in presenza di argini non sono consentiti interventi o realizzazione di strutture che tendano ad orientare la corrente verso il rilevato arginale, scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità degli argini;

f) sono consentiti gli interventi relativi ad attività di tempo libero compatibili con la pericolosità idraulica della zona, che non comportino edificazione o riduzione della funzionalità idraulica, purchè siano attivate opportune misure di allertamento;

g) non sono compatibili con la pericolosità delle fasce di pertinenza dei corsi d'acqua ogni tipo di residenza permanente o temporanea (campi nomadi, campeggi);

h) per i campeggi localizzati nelle fasce in oggetto devono comunque essere previsti appositi piani di preallertamento ed emergenza da parte del Comune.

i) relativamente ai manufatti edilizi esistenti sono consentiti i seguenti interventi a condizione che essi non aumentino il livello di rischio comportando significativo ostacolo al deflusso o riduzione apprezzabile della capacità di invaso delle aree stesse e non precludano la possibilità di eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio:

i1) gli interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti dall'art.3 1, comma 1, lettere a), b) e c), della L.457/78;

i2) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità dell'edificio e a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di superficie o volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;

i3) la manutenzione, l'ampliamento o la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferiti a servizi essenziali, purchè non concorrano ad incrementare il carico insediativo e non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio;

i4) gli interventi di riparazione e miglioramento sismico;

i5) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario purchè siano compatibili con le condizioni di rischio che gravano sull'area.

A tal fine i progetti dovranno essere corredati da adeguato studio di compatibilità idraulica.

Gli interventi di cui al punto i5) si applicano ai soli manufatti edilizi esistenti ubicati nelle fasce comprese tra quella relativa a probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 30 anni e quella relativa a probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni.

ART.8

Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua oggetto di studi di dettaglio

1. Per le fasce di territorio di pertinenza dei corsi d'acqua, riportate sugli allegati cartografici del PAI, per le quali sono in via di definizione gli studi idrologici e idraulici di dettaglio, in attesa della loro completa definizione, valgono le indicazioni e le prescrizioni relative alle fasce comprese tra quelle a probabilità di inondazione di piene con tempi di ritorno fino a 30 anni e quelle con probabilità di inondazione di piene con tempi di ritorno fino a 200 anni, riportate al precedente articolo 7.

ART.9

Realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico interessanti le fasce fluviali

1. Nel caso in cui siano ritenute indispensabili per l'interesse pubblico, è possibile prevedere la realizzazione di infrastrutture interessanti le fasce di pertinenza fluviale classificate ai sensi dei precedenti articoli 7 e 8.

2. Tali realizzazioni sono subordinate al parere vincolante dell'Autorità di Bacino per la verifica della compatibilità con le finalità del Piano Stralcio.

3. Il rilascio del parere è subordinato alla presentazione all'AdB del progetto preliminare dell'opera, secondo la normativa vigente, contenente tutti gli elementi utili per consentire una accurata istruttoria.

In particolare tale studio dovrà dimostrare:

che non esistono alternative di progetto o che eventuali alternative di progetto comportano oneri finanziari e ambientali non sostenibili;

che la realizzazione dell'opera è legata ad una effettiva esigenza di pubblico interesse;

che l'intervento proposto è tale da non aggravare la funzionalità idraulica dell'area ma che, al contrario, concorre, con opportuni interventi, al miglioramento della stessa;

che l'intervento proposto non costituisce in nessun caso un fattore di aumento del rischio idraulico, localmente e nei territori a valle o a monte, né produce significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque;

che l'intervento non produce significativi impatti ambientali e privilegia, ove possibile, tecniche di ingegneria naturalistica.

4. Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, l'AdB esprime il proprio parere sulla progettazione preliminare proposta.

Durante tale periodo l'AdB potrà richiedere eventuali integrazioni.

In tal caso il parere sarà reso entro 60 giorni dalla data di presentazione delle integrazioni.

5. In caso di parere positivo è possibile dare corso alle altre fasi della progettazione.

6. Prima di dare inizio ai lavori è necessario acquisire il parere definitivo da parte dell'AdB sulla scorta della progettazione esecutiva.

Il parere è rilasciato, secondo le modalità riportate al successivo articolo 27, entro 60 giorni dalla data di presentazione del progetto.

7. L'AdB si riserva di verificare la corretta esecuzione delle opere con particolare riguardo agli aspetti inerenti la sistemazione idraulica e/o idrogeologica delle aree interessate.

TITOLO III

PIANO STRALCIO DELLE AREE DI VERSANTE

ART.10

Finalità

1. Le finalità del Piano Stralcio per le aree di versante sono:

a) l'individuazione e la perimetrazione di aree con fenomeni di dissesto in atto e/o potenziale;

b) la definizione di modalità di gestione del territorio che, nel rispetto delle specificità morfologico-ambientali e paesaggistiche connesse ai naturali processi evolutivi dei versanti, determinino migliori condizioni di equilibrio, in particolare nelle situazioni di interferenza dei dissesti con insediamenti antropici;

c) la definizione degli interventi necessari per la minimizzazione del rischio di abitati o infrastrutture ricadenti in aree di dissesto o potenziale dissesto, nonché la definizione di politiche insediative rapportate alla pericolosità.

ART. 11

Pericolosità idrogeologica

1 . La pericolosità idrogeologica viene definita come probabilità che eventi potenzialmente distruttivi si verifichino in una data area ed in un determinato intervallo di tempo.

2. Il Piano, con riferimento agli studi effettuati e alla documentazione disponibile, considera la pericolosità idrogeologica relativa alle aree instabili o che presentano un'elevata possibilità di essere direttamente coinvolte dall'evento calamitoso e dall'evoluzione dello stesso.

ART.12

Vulnerabilità

1 . La vulnerabilità degli elementi a rischio dipende sia dalla loro capacità di sopportare le sollecitazioni esercitate dall'evento, sia dall'intensità dell'evento stesso.

2. Gli elementi vulnerabili sono costituiti dall'insieme delle presenze umane e di tutti i beni mobili ed immobili, pubblici e privati, che possono essere interessati e direttamente coinvolti dagli eventi calamitosi. Essi sono identificati tramite l'individuazione dei soli beni immobili, avendo assunto che le presenze umane e i beni mobili siano sempre e comunque in diretta e proporzionale correlazione con la presenza degli stessi beni immobili.

3. Il Piano prende in considerazione:

le aree urbane

le aree rurali

le case sparse

le infrastrutture agricole

le aree produttive artigianali ed industriali

le infrastrutture turistiche

le autostrade, le strade statali, le strade provinciali e comunali

le ferrovie

il patrimonio ambientale

i beni culturali

ART.13

Rischio idrogeologico

1 Il rischio idrogeologico, correlato ai livelli di pericolosità registrati o stimati nelle singole porzioni di territorio, è la misura del danno arrecabile dagli eventi calamitosi in una determinata area.

Il rischio totale è espresso dal prodotto della pericolosità (probabilità di accadimento) moltiplicato il valore degli elementi a rischio moltiplicato la vulnerabilità.

2. Con riferimento al DPCM del 29 settembre 1998, il Piano considera quattro classi di rischio, secondo la seguente classificazione: moderato R1, medio R2, elevato R3, molto elevato R4.

ART.14

Aree a rischio idrogeologico molto elevato

1. Definizione: sono qualificate come aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4) quelle aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni tali da provocare la perdita di vite umane e/o lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici ed alle infrastrutture, danni al patrimonio ambientale e culturale, la distruzione di attività socio-economiche.

2. Modalità di gestione: nelle aree perimetrate a rischio idrogeologico molto elevato, sono consentiti:

- interventi di bonifica, di consolidamento e di difesa dal rischio idrogeologico;
- interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre il rischio, compatibili con la stabilità dei suoli e in grado di favorire la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali;
- interventi urgenti delle autorità per la protezione civile e per la difesa del suolo competenti per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio.

3. Prescrizioni: le aree a rischio idrogeologico molto elevato sono sottoposte a prescrizioni, che costituiscono sia misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico, immediatamente vincolanti secondo quanto previsto all'art.3, comma 1, della presente normativa, sia indirizzi che dovranno essere fatti propri dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Nelle aree a rischio molto elevato sono consentiti esclusivamente:

- a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti dall'art.3 1, comma 1, lettere a), b) e c), della L.457/78;
- c) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;
- d) gli interventi di riparazione e miglioramento sismico;
- e) gli interventi di adeguamento igienico-sanitario degli edifici che non comportino aumenti di superfici e volumi;
- f) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico;

g) gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte (rampe, muri, recinzioni, opere a verde e simili).

Art.15

Aree a rischio idrogeologico elevato

1. Definizione: sono qualificate come aree a rischio idrogeologico elevato (R3) quelle aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni comportanti rischi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici ed alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione delle attività socio-economiche, danni al patrimonio ambientale e culturale.

2. Modalità di gestione: nelle aree perimetrate a rischio idrogeologico elevato, sono consentiti gli interventi indicati al comma 2 del precedente articolo 14.

3. Prescrizioni: le aree a rischio idrogeologico elevato sono sottoposte a prescrizioni, che costituiscono sia misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico, immediatamente vincolanti secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, della presente normativa, sia indirizzi che dovranno essere fatti propri dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Nelle aree a rischio elevato sono consentiti esclusivamente:

a) gli interventi di demolizione senza ricostruzione;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, così come definiti dall'art.3 1, comma 1, lettere a), b) e c), della L.457/78;

c) gli interventi strettamente necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico urbanistico;

d) gli interventi di riparazione e miglioramento sismico;

e) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti unicamente per motivate necessità di adeguamento igienico-sanitario;

f) gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico;

g) gli interventi di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte (rampe, muri, recinzioni, opere a verde e simili).

ART.16

Aree a rischio idrogeologico medio

1. Definizione: sono qualificate come aree a rischio idrogeologico medio (R2) quelle aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni comportanti danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, che non pregiudicano le attività economiche e l'agibilità degli edifici.

2. Modalità di gestione: nelle aree perimetrare a rischio idrogeologico medio, sono consentiti tutti gli interventi indicati al comma 2 del precedente articolo 14.

3. Prescrizioni: le aree a rischio idrogeologico medio sono sottoposte a prescrizioni, che costituiscono sia misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico, immediatamente vincolanti secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, della presente normativa, sia indirizzi che dovranno essere fatti propri dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Nelle aree a rischio idrogeologico medio sono consentiti gli interventi di cui al comma 3 del precedente articolo 15, nonché interventi di nuova costruzione, di ampliamento e completamento di opere esistenti, così come definiti dalla legislazione vigente, realizzati con modalità che non determinano situazioni di pericolosità idrogeologica.

Gli interventi diretti di nuova costruzione, completamento e ampliamento sono soggetti al parere di compatibilità con il PAI da parte dell'AdB.

Sono fatti salvi gli interventi di nuova costruzione, completamento e ampliamento compresi all'interno di Piani Attuativi soggetti a parere delle autorità competenti ai sensi dell'art. 13 della L.64/74.

4. Studio di compatibilità idrogeologica: il rilascio del parere di compatibilità con il PAI è subordinato alla presentazione all'AdB di uno studio di compatibilità idrogeologica esteso ad un ambito morfologico significativo.

Lo studio è finalizzato ad evidenziare la compatibilità delle trasformazioni previste con le condizioni idrogeologiche dell'area.

Esso deve comprendere:

- documentazione tecnico-progettuale relativa agli interventi previsti;
- caratterizzazione morfologica, geologica, idrologica e geotecnica dei fenomeni di dissesto in atto e potenziali;
- valutazione dei processi di interazione tra i dissesti idrogeologici e le destinazioni e le trasformazioni d'uso in progetto;
- proposte operative per rendere compatibili le trasformazioni; - verifiche di stabilità e di efficacia degli interventi proposti.

Il parere è rilasciato, secondo le modalità riportate al successivo articolo 25, entro 60 giorni dalla data di presentazione del progetto.

Durante tale periodo potranno essere richieste eventuali integrazioni.

In tal caso il parere sarà reso entro 60 giorni dalla data di presentazione delle integrazioni.

ART.17

Aree a rischio idrogeologico moderato

1. Definizione: sono qualificate come aree a rischio idrogeologico moderato (RI) quelle aree in cui è possibile l'instaurarsi di fenomeni comportanti danni sociali ed economici marginali al patrimonio ambientale e culturale.

2. Modalità di gestione: nelle aree perimetrate a rischio idrogeologico moderato, sono consentiti tutti gli interventi indicati al comma 2 del precedente articolo 14.

3. Prescrizioni: le aree a rischio idrogeologico moderato sono sottoposte a prescrizioni, che costituiscono sia misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico, immediatamente vincolanti secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, della presente normativa, sia indirizzi che dovranno essere fatti propri dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Nelle aree a rischio idrogeologico moderato sono consentiti gli interventi di cui al comma 3 del precedente articolo 15, nonché interventi di nuova costruzione, di ampliamento e completamento di opere esistenti, così come definiti dalla legislazione vigente, realizzati con modalità che non determinino situazioni di pericolosità idrogeologica.

Gli interventi diretti di edificazione, completamento o ampliamento di opere esistenti devono essere supportate da idonee indagini geologiche e geotecniche e verifiche delle condizioni di stabilità dell'area.

Tale documentazione dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale competente e ad eventuali altre Amministrazioni interessate al fine del rilascio delle necessarie autorizzazioni.

ART.18

Aree a pericolosità idrogeologica

1. Definizione: sono qualificate come aree pericolose (P) quelle aree che, pur presentando condizioni di instabilità o di propensione all'instabilità, interessano aree non antropizzate e quasi sempre prive di beni esposti e, pertanto, non minacciano direttamente l'incolumità delle persone e non provocano in maniera diretta danni a beni ed infrastrutture.

2. Modalità di gestione: nelle aree perimetrate come pericolose, sono consentiti tutti gli interventi indicati al comma 2 del precedente articolo 14.

3. Prescrizioni: le aree pericolose sono sottoposte a prescrizioni, che costituiscono sia misure di tutela per la difesa dal dissesto idrogeologico, immediatamente vincolanti secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, della presente normativa, sia indirizzi che dovranno essere fatti propri dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.

Nelle aree pericolose sono consentiti esclusivamente:

- a) opere di bonifica e di sistemazione dei movimenti franosi;
- b) interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.

ART.19

Aree assoggettate a verifica idrogeologica

1. Definizione: sono qualificate come aree soggette a verifica idrogeologica (ASV) quelle aree nelle quali sono presenti fenomeni di dissesto e instabilità, attivi o quiescenti, individuate nelle tavole del Piano Stralcio, da assoggettare a specifica ricognizione e verifica.

2. Modalità di gestione: ai fini della tutela dell'ambiente, della conservazione del suolo e della difesa dalla pericolosità, la gestione delle aree assoggettate a verifica idrogeologica, fino al momento della avvenuta ricognizione e verifica, si attua attraverso gli interventi previsti al precedente articolo 14, comma 2.

3. Prescrizioni: in attesa che gli areali individuati come aree soggette a verifica idrogeologica vengano definitivamente classificati in base al rischio idrogeologico accertato, valgono per essi le misure di salvaguardia riportate al precedente articolo 14, comma 3.

4. Classificazione delle aree: una volta effettuata la classificazione delle aree, la stessa costituisce integrazione al Piano Stralcio e viene, automaticamente, recepita dal Piano stesso.

ART.20

Realizzazione di infrastrutture di interesse pubblico interessanti le aree di versante

1 . Nel caso in cui siano ritenute indispensabili per l'interesse pubblico, è possibile prevedere la realizzazione di infrastrutture interessanti ambiti territoriali classificati ai sensi dei precedenti articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19.

2. Tali realizzazioni sono soggette al parere vincolante dell'Autorità di Bacino per la verifica della compatibilità con le finalità del Piano Stralcio, ad esclusione di quelle ricadenti in areali a rischio moderato RI.

3. Il rilascio del parere è subordinato alla presentazione all'AdB del progetto preliminare dell'opera, secondo la normativa vigente, contenente tutti gli elementi utili per consentire una accurata istruttoria.

In particolare tale studio dovrà dimostrare:

che non esistono alternative di progetto o che eventuali alternative di progetto comportano oneri finanziari e ambientali non sostenibili;

che la realizzazione dell'opera è legata ad una effettiva esigenza di pubblico interesse;

che i nuovi interventi previsti sono tali da migliorare o comunque non aggravare le condizioni di sicurezza del territorio e non costituiscono elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione definitiva delle specifiche cause di rischio esistenti;

che gli interventi privilegiano, ove possibile, tecniche a basso impatto ambientale e di ingegneria naturalistica.

4. Entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, l'AdB esprime il proprio parere sulla progettazione preliminare proposta. Durante tale periodo l'AdB potrà richiedere eventuali integrazioni.

In tal caso il parere sarà reso entro 60 giorni dalla data di presentazione delle integrazioni.

5. In caso di parere positivo è possibile dare corso alle altre fasi della progettazione.

6. Prima di dare inizio ai lavori è necessario acquisire il parere definitivo da parte dell'AdB, sulla scorta della progettazione esecutiva.

Il parere è rilasciato, secondo le modalità riportate al successivo articolo 27, entro 60 giorni dalla data di presentazione del progetto.

7. L'AdB si riserva di verificare la corretta esecuzione delle opere con particolare riguardo agli aspetti inerenti la sistemazione idraulica e/o idrogeologica delle aree interessate.

TITOLO IV

NORME PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

ART.21

Attuazione del Programma degli interventi

1 Gli obiettivi e le finalità del Piano diretti a rimuovere le situazioni a rischio e/o finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico sono attuati tramite Programmi Triennali di Intervento.

I Programmi Triennali di Intervento sono redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità del Piano medesimo, ai sensi degli artt.21 e seguenti della L. 183/89 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art.10 della L.R.2/2001.

2. 1 Programmi Triennali attuano, in tempi successivi all'approvazione del Piano Stralcio, gli interventi relativi anche a singole porzioni di territorio interessate dal PAI.

3. Per l'attuazione del Piano, ove è richiesta la partecipazione di più soggetti pubblici, l'Autorità competente al n'lasco del provvedimento autorizzativo, può convocare una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14, L.241/90.

4. A norma dell'articolo 10, comma 2, della L.R. 2/2001, i Programmi Triennali di intervento sono predisposti, in concorso con gli uffici regionali competenti e le Province interessate, dalla Segreteria Tecnica Operativa dell'AdB e adottati dal proprio Comitato Istituzionale.

5. Le Province, i Comuni, le Comunità Montane e gli altri Enti Pubblici, previa autorizzazione del Comitato Istituzionale dell'AdB, ai sensi dell'art.21, comma 4, della L.183/89, e dell'art.10, comma 10, della L.R.2/2001, possono concorrere con propri stanziamenti alla progettazione e realizzazione di opere e interventi previsti dal Piano di Bacino e dai Piani Stralcio, nonché alla manutenzione, esercizio e vigilanza di opere ed impianti previsti nel Programma Triennale.

TITOLO V

ADOZIONE, APPROVAZIONE E CONSULTAZIONE DEL PIANO

ART.22

Adozione, approvazione, trasmissione e consultazione degli elaborati di Piano

1 . Il Piano Stralcio è adottato e approvato secondo le procedure contenute nell'articolo 9, comma 6, 7 e 8 della legge regionale 25 gennaio 2001, n.2.

2. Dell'approvazione del PAI da parte del Comitato Istituzionale viene dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di approvazione sulla Gazzetta Ufficiale, copie integrali del Piano sono depositate presso l'Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, le Presidenze delle Giunte delle Regioni Basilicata, Puglia e Calabria, le Province di Potenza, Matera, Bari, Taranto e Cosenza.

4. L'Autorità di Bacino trasmette ai Comuni e agli Enti pubblici e privati interessati, copia su supporto informatico della seguente documentazione:

- a) Relazione;
- b) Norme di attuazione;
- c) Cartografia di Piano relativa a rischio idraulico e rischio da frana.

Relativamente al territorio di propria competenza saranno forniti ai Comuni anche gli elaborati cartografici su supporto cartaceo.

5. Il Piano Stralcio potrà essere consultato sul sito internet www.autoritadibacino.basilicata.it.

ART.23

Varianti al Piano Stralcio

1 Le Amministrazioni, gli Enti Pubblici interessati, nonché i soggetti privati, possono presentare istanza di modifica alla perimetrazione delle aree sottoposte a vincolo e riportate negli allegati cartografici del PAI (richiesta di variante al Piano Stralcio), in base a più approfondite conoscenze sulle fenomenologie riscontrate, secondo le procedure previste agli articoli 24 e 25 delle presenti norme.

ART.24

Procedure per la richiesta di variante al PAI su aree a rischio di frana

1 . Le Amministrazioni, gli Enti Pubblici, nonché i soggetti privati interessati, possono presentare istanza di modifica alla perimetrazione delle aree a rischio molto elevato o elevato o pericolose riportate negli allegati cartografici del PAI, in base a più approfondite conoscenze sulle condizioni effettive dei fenomeni di dissesto.

2. La domanda di modifica di un vincolo apposto dal PAI su un'area a rischio di frana deve essere inoltrata all'Autorità di Bacino dai soggetti di cui al comma precedente.

Copia della domanda deve essere inviata per conoscenza all'Amministrazione Comunale competente, che entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza può inoltrare eventuali osservazioni all'AdB.

3. All'istanza deve essere allegata la documentazione tecnica essenziale, di seguito elencata, necessaria ad illustrare le motivazioni della richiesta di modifica e a fornire gli elementi utili per la valutazione preliminare sullo stato dell'area:

- relazione illustrativa della trasformazione che si intende realizzare sull'area, contenente informazioni circa la volumetria, le superfici, le destinazioni d'uso;
- relazione geologica sintetica, con particolare riferimento ai processi gravitativi in atto o potenziali;

- planimetrie dello stato dei luoghi in scala 1:10.000, stralcio del PAI scala 1: 10.000, particolare dell'area in scala 1:2.000.

4. Entro 40 giorni dalla data di presentazione dell'istanza l'AdB esprime una valutazione preliminare sulla possibilità di modifica del vincolo apposto.

La valutazione preliminare contiene, inoltre, indicazioni sulla documentazione tecnica da produrre al fine dell'ottenimento del parere definitivo.

5. Entro 60 giorni dalla data di presentazione da parte del richiedente della documentazione di cui al precedente comma, l'AdB esprime il parere definitivo.

Durante tale periodo l'AdB potrà richiedere eventuali integrazioni.

In tal caso il parere sarà reso entro 60 giorni dalla data di presentazione delle integrazioni.

6. Ai fini dell'istruttoria delle richieste di modifica di un vincolo apposto dal PAI, è istituita presso l'AdB una Commissione composta da propri tecnici e da un tecnico dell'Amministrazione Comunale interessata con funzioni consultive e senza diritto di voto.

La Commissione è costituita con provvedimento del Segretario Generale dell'AdB ed è integrata, ove necessario, da uno o più componenti del Comitato Tecnico e/o da consulenti esterni.

7. Le istanze di modifica al PAI vengono recepite con apposita determinazione del Segretario Generale dell'AdB da notificare ai soggetti interessati.

8. Le istanze che si concludono con parere definitivo positivo costituiscono varianti al PAI.

ART.25

Procedure per la richiesta di variante al PAI su aree a rischio idraulico

1 . Le Amministrazioni, gli Enti Pubblici, nonché i soggetti privati interessati, possono presentare istanza di modifica alla perimetrazione delle fasce di pertinenza dei corsi d'acqua riportate negli allegati cartografici del PAI, in base a più approfondite conoscenze sulle condizioni effettive delle fenomenologie in atto o potenziali.

2. La domanda di modifica deve essere inoltrata all'Autorità di Bacino dai soggetti di cui al comma precedente.

Copia della domanda deve essere inviata per conoscenza all'Amministrazione Comunale competente, che entro 20 giorni dalla data di presentazione dell'istanza può inoltrare eventuali osservazioni all'AdB.

3. All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione tecnica essenziale, necessaria ad illustrare le motivazioni della richiesta di modifica e a fornire gli elementi utili per la valutazione preliminare sullo stato dei luoghi:

- relazione illustrativa della trasformazione che si intende realizzare sull'area;

- relazione idraulica, con particolare riferimento alle possibili interferenze dell'opera con le modalità di deflusso in alveo e con le condizioni di equilibrio morfologico dei tronchi in rete posti a monte ed a valle dell'area in intervento;

- planimetrie dello stato dei luoghi in scala 1:10.000, stralcio del PAI in scala 1:10.000, particolare dell'area in scala 1:2.000, e per alvei incassati in scale di maggior dettaglio.

4. Entro 40 giorni dalla data di presentazione dell'istanza l'AdB esprime una valutazione preliminare

sulla possibilità di modifica del vincolo apposto.

La valutazione preliminare contiene, inoltre, indicazioni sulla documentazione tecnica da produrre al fine dell'ottenimento del parere definitivo.

5. Entro 60 giorni dalla data di presentazione da parte del richiedente della documentazione di cui al precedente comma, l'AdB esprime il parere definitivo.

Durante tale periodo l'AdB potrà richiedere eventuali integrazioni.

In tal caso il parere sarà reso entro 60 giorni dalla data di presentazione delle integrazioni.

6. Ai fini dell'istruttoria delle richieste di modifica di un vincolo apposto dal PAI, è istituita presso l'AdB una Commissione composta da propri tecnici e da un tecnico dell'Amministrazione Comunale interessata con funzioni consultive e senza diritto di voto.

La Commissione è costituita con provvedimento del Segretario Generale dell'AdB ed è integrata, ove necessario, da uno o più componenti del Comitato Tecnico e/o da consulenti esterni.

7. Le istanze di modifica al PAI vengono recepite con apposita determinazione del Segretario Generale dell'AdB da notificare ai soggetti interessati.

8. Le istanze che si concludono con parere definitivo positivo costituiscono varianti al PAI.

ART.26

Aggiornamento del Piano Stralcio

1 . Le previsioni e le prescrizioni del PAI sono verificate con periodicità annuale, entro il 30 giugno (aggiornamento del Piano Stralcio), in funzione dello stato di realizzazione delle opere programmate e del variare della situazione morfologica ed ambientale dei luoghi ed in funzione degli studi conoscitivi intrapresi.

2. Il Piano aggiornato è adottato dal Comitato Istituzionale e dell'adozione è data notizia nella Gazzetta Ufficiale, con la precisazione dei tempi e dei luoghi e delle modalità per la consultazione della documentazione.

In seguito all'adozione gli elaborati del Piano aggiornato sono depositati per la consultazione e per l'inoltro di osservazioni presso le sedi delle Regioni e Province interessate per i 30 giorni successivi alla data di trasmissione degli stessi.

3. Le osservazioni devono essere inoltrate all'Autorità di Bacino della Basilicata, che entro i successivi 20 giorni formula un parere e propone al Comitato Istituzionale l'approvazione definitiva del Piano aggiornato, sentito il Comitato Tecnico.

4. Il Comitato Istituzionale, tenendo conto del parere espresso dal Comitato Tecnico sulle osservazioni pervenute, approva il Piano aggiornato.

5. Dell'approvazione dell'aggiornamento del PAI viene dato avviso mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

6. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di approvazione sulla Gazzetta Ufficiale, copie integrali del Piano aggiornato sono depositate presso l'Autorità di Bacino della Basilicata, il Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, le Presidenze delle Giunte delle Regioni Basilicata, Puglia e Calabria, le Province di Potenza, Matera, Bari, Taranto e Cosenza.

7. L'Autorità di Bacino trasmette ai Comuni interessati dall'aggiornamento copia della documentazione aggiornata.

8. Il Piano aggiornato potrà essere consultato sul sito internet www.autoridadibacino.basilicata.it.

ART.27

Istruttoria, valutazione delle istanze e notifica pareri

1 . Ai fini dell'espressione dei pareri di cui ai precedenti articoli 9, 16 e 20 delle presenti norme, con provvedimento del Segretario Generale, sono costituite le Commissioni tecniche per l'istruttoria e la valutazione delle proposte.

Le Commissioni sono composte da tecnici dell'AdB, integrate, ove necessario, da uno o più componenti del Comitato Tecnico.

2. 1 pareri di cui al comma precedente vengono recepiti con apposita determinazione dirigenziale da notificare ai soggetti interessati.

ART.28

Direttive e regolamenti

1 . L'AdB si riserva di predisporre specifiche direttive e/o regolamenti attuativi della presente normativa.

Tali direttive e/o regolamenti, una volta approvati dal Comitato Istituzionale, costituiscono integrazioni alle norme del PAI.

Per esse si applicano le disposizioni riportate al precedente articolo 3.

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2